

TI_GERICHTE 14.2016.109 vom 11. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.109

FR: TI_GERICHTE 14.2016.109 du 11 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2016.109 del 11 ottobre 2016

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione in esecuzione in via di realizzazione del pegno (manuale). Contratto di locazione commerciale. Diritto di ritenzione

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l'ottenimento del rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 evidenzia che nell'istanza di rigetto dell'opposizione il creditore ha postulato che venga "rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al PE" e che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato integralmente in via provvisoria l'opposizione senza distinguere tra opposizione in relazione al credito e opposizione contro il diritto di pegno. Egli si è limitato a verificare che la documentazione prodotta costituisce un valido riconoscimento di debito, ma trattandosi di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, a mente della reclamante egli avrebbe anche dovuto verificare che vi fosse un titolo attestante l'esistenza del diritto di pegno, in quanto, salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di pegno. Per convalidare l'inventario di ritenzione il creditore doveva quindi non solo postulare tempestivamente il rigetto dell'opposizione riferita al credito per pigioni ma anche al diritto di pegno. Non avendo la procedente documentato l'esistenza del diritto di ritenzione, siccome ha ommesso di allegare all'istanza di rigetto dell'opposizione il verbale d'inventario indicato nel precetto esecutivo, la reclamante chiede che la sua opposizione sia mantenuta in riferimento al diritto di pegno.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), ovvero se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art 82 cpv. 1 LEF)

E. 5.1

Trattandosi di un'esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica anche che vi sia un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 34 e 35 ad art. 82 LEF) in quanto, salvo

menzione espressa contraria, l'opposizione è presunta diretta sia contro il credito che contro l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF, applicabile per analogia anche alle esecuzioni in via di realizzazione del pegno manuale: Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 26 ad art. 74 e n. 2 ad art. 75 LEF; Schnyder/Wiede in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 81 ad art. 283 LEF; Rohner, in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 18 ad art. 283 LEF).

E. 5.2

Nel caso specifico la reclamante conclude esplicitamente per la conferma del rigetto dell'opposizione per quanto riguarda il credito, sicché occorre esaminare solo la questione del diritto di pegno (ossia di ritenzione).

E. 5.3

Il fatto che l'istante non abbia chiesto esplicitamente il rigetto dell'opposizione anche per il diritto di pegno è senza rilievo giuridico. L'opposizione a un'esecuzione in realizzazione del pegno, seppure può – ed è reputata (cfr. art. 85 RFF) – essere fondata su due motivi distinti (contestazione sia del credito che del diritto di pegno), in realtà è una sola (art. 153 a cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto può solo o accogliere l'istanza, rigettando l'opposizione, oppure respingerla. Tertio non datur. Di conseguenza, se il precedente chiede il rigetto dell'opposizione o se il giudice concede il rigetto senz'altra precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che sul pegno (sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio 2016 consid. 6.2, conferma della giurisprudenza). La sentenza 24 maggio 2005 di questa Camera citata dalla reclamante (inc. 14.2005.13, consid. 2) è superata dalla giurisprudenza successiva, in particolare dall'altra sentenza da lei menzionata (14.2013.39 del 3 giugno 2013 consid. 3.3; v. pure la sentenza 14.2006.3 dell'11 settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; nello stesso senso le decisioni 14.2009.80 del 23 novembre 2009 consid. 10 e 14.2012.43 del 16 maggio 2012, consid. 10).

E. 5.4

La reclamante sostiene che la precedente non ha documentato l'esistenza del diritto di ritenzione, siccome ha ommesso di allegare all'istanza di rigetto dell'opposizione il verbale d'inventario indicato nel precetto esecutivo. Sennonché essa l'ha prodotto successivamente il 12 aprile 2016 (doc. E) ed entro il termine per formulare osservazioni impartite il 13 aprile l'escussa non ha sollevato contestazioni al riguardo. Ricordato che la dottrina maggioritaria (Stahelin, op. cit., n. 170 ad art. 82; Vock, op. cit., n. 36 ad art. 82; Schnyder/Wiede, op. cit., n. 84 ad art. 283) ammette che il contratto di locazione unito al verbale di ritenzione non contestato costituiscono un titolo per rigettare in via provvisoria l'opposizione anche per quanto riguarda la contestazione del diritto di ritenzione – un accessorio legale del credito per pigioni – la sentenza impugnata non può che essere confermata.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'793.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.